

ECONOMIA

Eccessivi la tutela del lavoro e i divieti fissati per i concessionari

Legge cave «bocciata» dall'Antitrust

Viola i principi in materia di libera concorrenza

DOMENICO SARTORI

d.sartori@ladige.it

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presieduta da **Giovanni Pitruzzella**, «boccia» la nuova legge sulle cave, firmata dall'assessore **Alessandro Olivi** e condivisa anche da parte delle opposizioni: molte indicazioni di **Walter Viola**, di Progetto Trentino, sono state fatte proprie nel percorso che ha portato all'approvazione. L'Antitrust mette un grande palo tra le ruote della nuova normativa, evidenziandone «profili di incostituzionalità», proprio laddove Olivi, prendendo atto di una realtà del settore estrattivo sfuggita di mano e oggetto, da anni, di inascoltate denunce, aveva più di tutto innovato: il fronte della tutela del lavoro. Tutela che, secondo l'Antitrust, si spinge così avanti da compromettere i «principi nazionali e comunitari in materia di libera concorrenza». E da qui, appunto, da questo «contrasto», emergono i citati profili di incostituzionalità. L'Antitrust ha analizzato la nuova legge sulla cave approvata lo

scorso 10 febbraio, che ha modificato la fallimentare legge del 2006 che fu redatta sotto la pressione dei cavaatori, nella seduta del 22 marzo. Le osservazioni sono da ieri sul bollettino dell'«Autorità». L'attenzione si concentra sull'articolo che tutela il lavoro «nelle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava, attraverso misure volte a garantire i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e l'occupazione». Due misure sono bocciate dall'Antitrust: «l'introduzione di obblighi di lavorazione con ricorso a propri dipendenti; l'introduzione di obblighi di comunicazione relativi ai soggetti che effettuano la seconda lavorazione». Più in particolare, il garante della concorrenza prende in considerazione l'art. 11 bis («Oggetto della concessione e contenuti del disciplinare»). È l'articolo che stabilisce divieti da fissare nel disciplinare: tra gli altri, il divieto di trasferimento della proprietà del materiale *tout-venant* (prima estrazione, ndr), l'obbligo di farlo lavorare ai propri dipendenti, il divieto di trasferire il materiale semilavorato derivato



dalla prima lavorazione, che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binder e piastrelle. Questo materiale va lavorato coi propri dipendenti, fatta salvo la possibilità di far lavorare da terzi una percentuale del grezzo «complessivamente non superiore al 20% del totale, calcolato su base annua». Il cavaatore concessionario è inoltre obbligato a comunicare al Comune «la quantità di materiale di cui si trasferi-

re la proprietà e il nominativo del destinatario del materiale». Ebbene, per l'Antitrust, «tali disposizioni, nella misura in cui limitano significativamente la libertà del titolare della concessione di disporre del materiale estratto (nella misura dell'80% dei quantitativi annuali di materiale estratto), pur essendo asseritamente giustificate dalla tutela dell'occupazione e dall'obiettivo di favorire lo sviluppo della filiera, rappresentano restrizioni alla commer-

«Incostituzionale»

Le legge 1/2017, nuova legge sulle cave, ha modificato la legge 7 del 2006, che non ha evitato gli abusi e la deriva del settore estrattivo. La nuova normativa, ai fini della tutela del lavoro, ha fissato gli obblighi di lavorazione con ricorso a propri dipendenti e obblighi di comunicazione relativi ai soggetti che effettuano la seconda lavorazione. Obblighi eccessivi che, per l'Antitrust, violano i principi della libera concorrenza e presentano profili di incostituzionalità

cializzazione e circolazione dei prodotti in questione, contrarie alla disciplina della concorrenza». L'80% da lavorare direttamente è, per l'Antitrust, sproporzionato: «In un'ottica di proporzionalità l'occupazione su base provinciale potrebbe essere senz'altro garantita in maniera meno restrittiva della concorrenza». L'Antitrust evidenzia anche il fatto che si arrivi alla revoca della concessione «ove il titolare abbia violato per tre volte tale normativa».